

Con il ravvedimento operoso i contribuenti enti non commerciali, a determinate condizioni e con specifici limiti, possono correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie evitando l'applicazione piena delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, versando l'eventuale imposta dovuta entro determinati termini, oltre agli interessi legali, è possibile usufruire di una consistente riduzione delle sanzioni.

La misura delle sanzioni è rimasta inalterata ed è fissata a:

- ❖ 1/12 del minimo (2,5%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ❖ 1/10 del minimo (3%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ❖ 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a 1/12 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Ad esempio, la sanzione, in caso di omesso versamento di imposte (cui si applica, come noto, la sanzione del 30%) si calcola mediante la seguente formula:

Imposta x 2,5% (o 3% se il ritardo supera 30 giorni)

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Pertanto, la formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

Imposta x tasso di interesse x giorni di ritardo
365

Dal 1° gennaio 2010 per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia del 4 dicembre 2009, è cambiato anche il tasso di interesse legale, con la riduzione di due punti percentuali, dal 3% all'1%.

Tale disposizione ha effetto, ovviamente, anche per il ravvedimento operoso delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge.

Pertanto dal 1° gennaio 2010 gli interessi di ravvedimento nei modelli F24 dovranno essere conteggiati all'1% esclusivamente **per il ritardo del nuovo anno**, mentre si continuerà ad utilizzare il tasso del 3% per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2009 ed il 2,5% per il periodo antecedente dal 1/1/2004 al 31/12/2007).

Esempio

Un ente non commerciale non ha versato alla scadenza del 30 novembre 2009 il secondo acconto dell'Ires dovuta per l'anno in corso, pari a 1.000 euro.

Si riportano due esempi di ravvedimento:

1. il primo effettuato in data 15 dicembre 2009 (ravvedimento breve);
2. il secondo effettuato in data 31 gennaio 2010 (ravvedimento lungo).

Ravvedimento breve

Se la regolarizzazione avviene il 15 dicembre 2009 (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare, con il modello F24, oltre all'imposta non pagata:

- a) una sanzione di 25,00 euro (2,5% di 1.000 euro);
- b) interessi per 1,23 euro ($1.000 \times 3\% \times 15 / 365$).

Ravvedimento lungo

Se la regolarizzazione avviene il 31 gennaio 2010 (con 62 giorni di ritardo) quindi oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:

- a) una sanzione di 30,00 euro (3% di 1.000 euro);
- b) interessi per 3,40 euro [$(1.000 \times 3\% \times 31 / 365) + (1.000 \times 1\% \times 31 / 365)$].


In caso di ravvedimento operoso nel modello F24 è necessario esporre separatamente, utilizzando il corrispondente codice tributo:

- ❖ l'imposta dovuta;
- ❖ l'importo dovuto a titolo di interessi;
- ❖ l'importo dovuto a titolo di sanzione ridotta.

I codici tributo relativi ai versamenti più comuni sono i seguenti:

| Imposta | Codice tributo | Codice sanzione | Codice interessi |
|---------|--|-----------------|------------------|
| IRES | 2001 (I° acconto) – 2002 (II° acconto) 2003 (saldo) | 8918 | 1990 |
| IVA | 6001, 6002, ..., 6031, 6032, ..., 6035, 6099, ecc. | 8904 | 1991 |
| IRAP | 3800 (saldo) – 3812 (I° acconto) 3813 (II° acconto) | 8907 | 1993 |

L'esposizione separata degli interessi dall'imposta non si applicano alle ritenute dei sostituti d'imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulando gli interessi con l'imposta dovuta, dandone distinta indicazione nel quadro ST del mod. 770.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it